

— di condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296, n. 2, TFUE

— Il ricorrente fa notare, a tal riguardo, che la Commissione non avrebbe esposto perché abbia ridotto ad una sola le due richieste di proroga del termine presentate dalla Germania.

— Inoltre la Commissione non avrebbe spiegato il motivo per cui non si ravviserebbero i requisiti stabiliti per una proroga del termine ex art. 2, n. 2, della decisione della Commissione 12 maggio 2009, C(2009) 3900 def. corr., relativa all'aiuto di Stato che la Germania intende concedere per la ristrutturazione della WestLB AG [C-43/2008 (N 390/2008)] (in prosieguo: la «decisione 12 maggio 2009»).

2) Secondo motivo: sviamento di potere ed errore di valutazione

— Il ricorrente sottolinea in tale contesto che la Commissione fonderebbe su un erroneo accertamento dei fatti l'esercizio del suo potere discrezionale relativo alla concessione di una proroga del termine. Il ricorrente ritiene che, a fondamento della decisione impugnata, verrebbe posta erroneamente solo una richiesta di proroga fino al 15 febbraio 2011 ovvero che verrebbe implicitamente constatato che non è più necessario decidere in ordine ad un'ulteriore richiesta di un termine più lungo.

— Il ricorrente afferma inoltre che la Commissione non avrebbe esercitato la facoltà di proroga del termine espressamente prevista dall'art. 2, n. 2, della decisione 12 maggio 2009, sebbene ne sussistessero i requisiti. La Commissione avrebbe invece fatto ricorso ad un diritto non scritto di proroga *sui generis*, privo di fondamento giuridico e i cui requisiti dettagliati sarebbero del tutto oscuri.

3) Terzo motivo: violazione del principio di proporzionalità

— Il ricorrente fa notare al riguardo, inter alia, che la decisione della Commissione relativa alla sospensione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG dopo il 15 febbraio 2011 sia sproporzionata rispetto agli svantaggi che ne scaturiscono.

4) Quarto motivo: violazione del principio di parità di trattamento

— In tale contesto viene sottolineato che, in altri casi di crisi economica, in cui sarebbero stati conferiti alle isti-

tuzioni finanziarie aiuti sensibilmente più consistenti, la Commissione avrebbe concesso termini significativamente più lunghi al fine della cessione di partecipazioni e anche a società di finanziamento immobiliare.

5) Quinto motivo: violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio di buona amministrazione

— Il ricorrente sostiene, nell'ambito del quinto motivo di ricorso, che non spetta alla Commissione interpretare e decidere su richieste formulate da uno Stato membro in contrasto con il loro tenore letterale espresso, nonché con la loro ratio.

Ricorso proposto il 23 gennaio 2011 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione

(Causa T-28/11)

(2011/C 72/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Smeets)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare in toto o in parte la decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 def.

— in subordine, ridurre l'ammenda comminata alla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Ricorso proposto a norma dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») (già art. 230 CE), avente ad oggetto il riesame e l'annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 101 TFUE (già art. 81 CE), nonché dell'art. 53 dell'Accordo SEE e dell'art. 8 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39.258 Airfreight), adottata nei confronti della KLM N.V.; e, in subordine, la riduzione dell'ammenda inflitta ai sensi dell'art. 261 TFUE (già art. 229 CE).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

- 1) Primo motivo, relativo alla mancanza di motivazione della decisione impugnata ai sensi dell'art. 296 TFUE e dell'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al riguardo, la ricorrente adduce i seguenti argomenti:
- sussistono incoerenze sostanziali tra il dispositivo e la motivazione della decisione;
 - le incoerenze tra il dispositivo e la motivazione della decisione impediscono l'esercizio di un controllo efficace da parte del Tribunale;
 - le incoerenze e la mancanza di chiarezza della motivazione riguardo a: i) alla portata dell'infrazione e ai destinatari della decisione, ii) alla mancata imposizione di maggiorazioni e iii) all'introduzione di una soprattassa per il combustibile precludono l'esercizio di un controllo efficace da parte del Tribunale;
 - le incoerenze e la mancanza di chiarezza nella motivazione riguardo all'applicazione degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 e all'imposizione delle ammende, impediscono l'esercizio di un controllo effettivo da parte del Tribunale.
- 2) Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la decisione è stata presa in violazione del diritto ad un processo equo ai sensi degli artt. 41, 47, 48, 49 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al riguardo, essa avanza i seguenti argomenti:
- la Commissione ha violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata, il diritto ad un equo processo e il principio della presunzione di innocenza ai sensi degli artt. 41, n. 2, lett. a), 47 e 48 della Carta, avendo omesso di ascoltare i destinatari in merito ai cambiamenti intervenuti rispetto alla portata della controversia ed al numero dei destinatari;
 - violazione del principio della legalità e della proporzionalità dell'ammenda ai sensi dell'art. 49 della Carta, avendo incluso l'intero fatturato della KLM Cargo nel volume delle vendite ai sensi degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006, nonché violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata in proposito;
 - violazione del principio della legalità e della proporzionalità dell'ammenda ai sensi dell'art. 49 della Carta e violazione del principio del *ne bis in idem*, di cui all'art. 50 della Carta medesima, avendo incluso le vendite al di fuori del SEE nel valore delle vendite ai sensi degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006, e non avendo rispettato il diritto della ricorrente di essere ascoltata in proposito.
- 3) Terzo motivo di ricorso, in cui la ricorrente deduce che l'ammenda è stata calcolata in violazione dell'art. 101 TFUE, dell'art. 23 del regolamento 1/2003 ⁽¹⁾ e degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006, in quanto:
- gli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 non consentono di includere nel valore delle vendite, le vendite che non siano direttamente o indirettamente connesse con l'infrazione;
 - gli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 non consentono di basare il calcolo dell'ammenda sulle vendite al di fuori del SEE.
- 4) Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce che la fissazione delle ammende ai sensi degli Orientamenti del 2006 è manifestamente errata e viola i principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e della parità di trattamento. Al riguardo, essa avanza i seguenti argomenti:
- è manifestamente erroneo, nonché contrario ai principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e della parità di trattamento, sostenere che le vendite collegate direttamente o indirettamente all'infrazione sono tutte le vendite realizzate dalla KLM Cargo;
 - è manifestamente erroneo, nonché contrario ai principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e della parità di trattamento, sostenere che le vendite collegate direttamente o indirettamente all'infrazione debbano includere le vendite realizzate dalla KLM Cargo al di fuori del SEE;
 - è manifestamente erroneo nonché contrario ai principi di proporzionalità e della parità di trattamento stabilire la gravità dell'infrazione senza tenere conto della natura delle maggiorazioni nonché determinare sia il valore delle vendite che la gravità dell'infrazione in base alla portata complessiva di quest'ultima;
 - è manifestamente erroneo e contrario ai principi di proporzionalità e della parità di trattamento stabilire l'importo addizionale dell'ammenda («entry fee», importo addizionale deterrente) indipendentemente dalla durata dell'infrazione;
 - è manifestamente erroneo e contrario ai principi di proporzionalità e della parità di trattamento fissare una riduzione dell'ammenda al 15 % in ragione dell'intervento del governo.
- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).